COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione con votazione di parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 55

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle commissioni riunite) 66

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere) 73

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 169.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione con votazione di parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La seduta comincia alle 11.25.

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2010.

Giorgio LAINATI (PdL) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Ringrazia i colleghi della VII e della IX Commissione per l'apporto che hanno dato ad un provvedimento complesso e complicato. Ricorda anche il contributo dei colleghi Meta e Gentiloni che hanno sollecitato i presidenti ad accogliere le richieste avanzate per poter accedere ad un'articolata e complessa serie di audizioni. Ritiene molto importante l'apporto dato da parte di tutti gli auditi e ricorda come la collega Bergamini, relatrice per la IX Commissione del provvedimento e lui stesso abbiano potuto arricchire il proprio bagaglio di conoscenze in un settore così delicato e importante per la democrazie del Paese. Rammenta che sono state audite da una parte le grandi aziende, non solo televisive e cinematografiche, ma anche le associazioni di genitori. Ricorda come tutte queste rappresentanze abbiano sollevato diverse problematiche. Osserva

che partendo anche dalle annotazioni espresse dall'opposizione i due relatori hanno potuto realizzare un parere complesso in trenta punti e quindici osservazioni. Sottolinea come si sia cercato di cogliere tutti i suggerimenti e le sollecitazioni pervenute sia dalla forze di maggioranza che dall'opposizione, aggiunge inoltre che non è stato ovviamente possibile accogliere tutte le richieste. Raccomanda la lettura dei trenta punti del parere per comprendere lo sforzo che si è fatto per venire incontro alle varie esigenze. Ringrazia sentitamente la collega Bergamini per l'ottimo lavoro svolto.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, si associa alle considerazioni espresse dal collega Lainati. Esprime la propria personale soddisfazione per il recepimento di una direttiva assai importante che consente una riflessione molto seria e approfondita nel settore audiovisivo. Sottolinea che il lavoro svolto sullo schema di decreto legislativo ha rappresentato una straordinaria occasione per avviare l'armonizzazione richiesta in sede europea e per rispondere al processo continuo di innovazione del settore. Evidenzia che il provvedimento in esame e la proposta di parere intervengono su numerosi aspetti, relativi ai contenuti, qualunque sia la piattaforma sulla quale questi vengono trasmessi. Ringrazia inoltre i colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione per il dibattito che si è rivelato estremamente costruttivo. Sia del dibattito sia degli importanti elementi di informazione e valutazione emersi dal ciclo di audizioni è stato ampiamente tenuto conto nella predisposizione della proposta di parere. Passando ad illustrare brevemente i punti più qualificanti della proposta, evidenzia che sono stati rafforzati gli aspetti relativi alla tutela dei minori, tema che giudica assai delicato, e al sostegno alla produzione e diffusione del prodotto audiovisivo italiano. Rileva inoltre che si è inteso rafforzare il pluralismo, prevedendo una maggiore tutela dei produttori indipendenti e dei piccoli editori, cioè degli editori terzi ospitati prevalentemente sulla piattaforma televisiva digitale a pagamento Sky. Esprime soddisfazione per l'avvenuto chiarimento delle disposizioni relative a quello che impropriamente in questi giorni si è definito il « bavaglio ad Internet », precisando che nella proposta di parere si richiede soltanto che chiunque offra un servizio televisivo, indipendentemente dalla piattaforma che lo ospita, lo dichiari. Osserva che si è inteso regolare nel modo più accurato possibile lo strumento del *product placement*, nuovo nella legislazione nazionale e del quale quindi non si conoscono le criticità. In ultimo sottolinea che nel parere è contenuta una condizione finalizzata a garantire la funzionalità della società di servizio pubblico radiotelevisivo.

Carlo MONAI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente se è possibile avvalersi, durante il dibattito, di un testo dello schema di decreto legislativo coordinato con le modifiche proposte nel parere, al fine di avere maggiore contezza delle integrazioni e modifiche che la proposta intende apportare. In relazione alla delicatezza del tema trattato, che coinvolge una molteplicità di soggetti e nel quale entrano in gioco aspetti assai importanti come il pluralismo dell'informazione e della comunicazione, anche in ragione della presenza dei numerosi colleghi presenti, invita il presidente ad evitare il contingentamento dei tempi degli interventi, per permettere il pieno svolgimento del dibattito.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il presidente Valducci ha chiarito molto bene nel corso della scorsa seduta come si sarebbero svolti i lavori. Ciascuno dei rappresentanti dei gruppi potrà intervenire per esprimere la propria dichiarazione di voto. Sottolinea che la prassi non prevede la possibilità di accedere ad un testo coordinato.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene comunque necessario che ciascuno dei rappresentanti dei gruppi delle due Commissioni possa intervenire per dichiarazione di voto.

Michele Pompeo META (PD) rileva l'assenza del Governo, che giudica indispen-

sabile per proseguire nel dibattito di un tema di così ampio respiro. Ritiene infine che, anche in considerazione dell'impossibilità di disporre di un testo coordinato, risulti indispensabile che i relatori illustrino in modo dettagliato i contenuti della proposta di parere da essi presentata e successivamente sia garantita la possibilità di una illustrazione altrettanto completa della proposta di parere alternativo presentata dai gruppi di opposizione.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda alla Commissione che il viceministro Romani è in arrivo presso la Commissione ma che le Commissioni parlamentari, riunite per votare un parere al Governo, sono nelle condizioni di poter proseguire l'esame del provvedimento nel rispetto del regolamento. Invita in ogni caso l'onorevole Bergamini ad intervenire per fornire i chiarimenti richiesti.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, come richiesto dai colleghi commissari dell'opposizione, procede ad una puntuale illustrazione delle condizioni formulate nella proposta di parere. In particolare evidenzia che la condizione 1) estende i poteri sanzionatori (sospensione ricezione e ritrasmissione) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana che si avvalgono di collegamenti satellitari situati in Italia o di competenza italiana; al riguardo precisa che tale condizione risponde ad una richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La condizione 2) modifica la definizione di « servizio di media audiovisivo », precisando che tali servizi corrispondono ai servizi lineari (radiodiffusione televisiva) e ai servizi non lineari (servizi a richiesta) e riproducendo di fatto tutte le esclusioni contenute nella direttiva; precisa che sono quindi esclusi dall'applicazione del decreto legislativo sia i servizi Internet che non hanno carattere economico e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva sia anche i servizi in cui il contenuto audiovisivo ha carattere incidentale e accessorio. La condizione 3) modifica la definizione di « fornitore di servizi di media audiovisivi », escludendo le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi. Fa presente che quanto richiesto ella condizione corrisponde esattamente a un'esclusione prevista dalla direttiva. La condizione 4) modifica la definizione di « responsabilità editoriale », eliminando una definizione ampia di controllo effettivo che va al di là della selezione dei programmi e che comprende anche l'inserimento o la rimozione di contenuti, la collocazione, le modalità di presentazione, l'attribuzione di codici o la definizione di altre modalità di reperimento da parte dell'utente nell'ambito di un palinsesto o catalogo. Con la condizione 5) è ripristinato il riferimento alla *pay per view* nella definizione di « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ». Tale condizione risponde ad un'esplicita richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con la condizione 6) viene ripristinata la definizione di « telepromozione » che era già contenuta nel Testo Unico della radiotelevisione; anche in questo caso la condizione proposta risponde ad una richiesta formulata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con la condizione 7) si chiede la soppressione della specifica definizione di « autopromozione », già contenuta nell'ambito della definizione di « pubblicità ». Anche in questo caso si tratta di una richiesta che proviene dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La condizione 8) introduce la numerazione automatica dei canali del digitale terrestre, prevedendo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisca un apposito piano di numerazione e stabilisca con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri; il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo, attribuisce il numero e definisce le condizioni per utilizzarlo; in caso di mancato rispetto della disciplina dettata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o delle condi-

zioni di utilizzo del numero, è prevista la sospensione dell'autorizzazione e, in caso di reiterazione, la revoca. La condizione 9) precisa il criterio del rispetto della dignità umana, in relazione ai servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. La condizione 10), in relazione alle disposizioni sulla tutela del diritto d'autore, precisa i riferimenti normativi ed esplicita che tali disposizioni sono rivolte ai fornitori di servizi di media audiovisivi. La condizione 11) prevede che, nella definizione dei criteri di classificazione dei programmi ad accesso condizionato (pornografici, violenti, nocivi ai minori), il Comitato Media e Minori acquisisca l'intesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La condizione 12), alla lettera a), estende l'ambito delle tutele dei minori a tutte le piattaforme; alla lettera b) prevede la presenza del simbolo visivo che identifica le trasmissioni nocive ai minori all'inizio e nel corso della trasmissione. In relazione a questo profilo segnala altresì l'osservazione 1) con cui si richiede che, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sia inserito l'obbligo per quest'ultima di identificare i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso del programma. La condizione 13) precisa le disposizioni in materia di controllo e filtraggio dei programmi vietati ai minori di 18 anni, inserendo il riferimento alla tutela della dignità umana e specificando che si tratta degli accorgimenti tecnicamente realizzabili. La condizione 14) estende l'ambito delle tutele dei minori a tutte le piattaforme. La condizione 15) specifica che le disposizioni che limitano le interruzioni pubblicitarie nei notiziari si applicano soltanto ai notiziari televisivi, e non quindi a quelli radiofonici. La condizione 16) sopprime l'estensione, prevista dallo schema di decreto, dei limiti di trasmissione di spot pubblicitari previsti per le emittenti televisive nazionali a pagamento alle emittenti televisive locali che trasmettano in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza. La condizione 17) prevede che il limite di trasmissione di messaggi pubblicitari per le emittenti radiofoniche nazionali sia fissato al 20 per cento anziché al 18 per cento. Fa presente che tale condizione risponde ad una richiesta delle associazioni delle emittenti radiofoniche. La condizione 18) precisa che il divieto di sponsorizzazioni si applica ai telegiornali e radiogiornali e ai notiziari di carattere politico, anziché, come previsto nello schema, ai notiziari e programmi di attualità. Sottolinea che tale condizione risponde ad una richiesta delle associazioni delle emittenti radiofoniche. Con la condizione 19) si riduce da 15 a 3 minuti la durata minima delle televendite per la radiofonia. Evidenzia che anche tale condizione corrisponde ad una richiesta delle associazioni delle emittenti radiofoniche. La condizione 20) estende la possibilità di inserimento di prodotti (*product placement*) anche ai programmi sportivi. La condizione 21) affida in termini generali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'attuazione della regolamentazione del *product placement*, che lo schema di decreto affida all'autoregolamentazione di produttori, emittenti, concessionari di pubblicità e altri soggetti interessati, prevedendo che le procedure di autoregolamentazione siano semplicemente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La condizione 22) ripristina la quota di diffusione riservata alle opere europee e italiane. In particolare nel caso delle emittenti televisive private è riservato il 10 per cento della diffusione per le opere europee prodotte negli ultimi cinque anni, nell'ambito del quale la quota per le opere italiane sarà determinata con decreto ministeriale. Nel caso della RAI è riservato il 20 per cento alle opere europee; anche in questo caso la quota per le opere italiane sarà determinata con decreto ministeriale. Sottolinea che in tal modo si recupera nella sostanza la disciplina prevista dal vigente Testo unico della radiotelevisione, salvo il rinvio al decreto ministeriale per la determinazione della quota riservata alle opere italiane. La condizione 23), alla lettera *a)*, specifica che la quota di soste-

gno finanziario si applica a tutte le piattaforme, compresa la *pay per view*; alle lettere b) e c), si precisa il riferimento ai palinsesti e i coordinamenti interni alla disposizione; alla lettera *d)* ripristina l'obbligo di sostegno alle opere europee da parte della RAI per una quota del 15 per cento dei ricavi complessivi, nell'ambito della quale il 20 per cento è destinato alle opere italiane e il 5 per cento a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia, disposizione identica a quella del vigente testo unico; alla lettera *e)* si prevede che sullo schema di decreto ministeriale che deve definire le quote riservate alle opere prodotte in Italia sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari; al tempo stesso si riduce da 9 a 6 mesi il tempo per l'emanazione di detto decreto ministeriale, come previsto dalla condizione 26); alla lettera *f)* si precisano i coordinamenti interni alla disposizione. La condizione 24) ripristina la previsione che affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire con proprio regolamento l'attribuzione ai produttori indipendenti di quote di diritti residuali, stabilendo che tale attribuzione deve essere determinata in misura connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. La condizione 25) sopprime l'obbligo per le emittenti televisive locali che trasmettano in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza di applicare le disposizioni in materia di sostegno alla produzione europea italiana. La condizione 27) introduce una disposizione di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico della radiotelevisione, con cui si precisa che la Rai è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria.

La condizione 28) specifica che le disposizioni dell'articolo 20 del testo unico della radiotelevisione in materia di autorizzazione alla prestazione di servizi media via satellite si applica ai servizi lineari (radiotelevisione televisiva); è esclusa pertanto l'applicazione ai servizi non lineari (tv a richiesta). La condizione 29) stabilisce che il Ministero ha competenza in materia di autorizzazione dei servizi di media audiovisivi lineari via cavo, mentre l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (tra cui *live streaming* e web casting) è di competenza dell'Autorità. Le condizioni 30) e 31) modificano la disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; rispetto al testo iniziale dello schema sono introdotte le seguenti modifiche: si prevede che la dichiarazione di inizio attività sia trasmessa all'Autorità, anziché al Ministero; si sopprime la previsione del potere del Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, di vietare la prosecuzione dell'attività; si prevede che nel regolamento dell'Autorità con cui dovranno essere disciplinate le modalità di attuazione, siano individuati gli elementi della dichiarazione, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima; e siano stabiliti i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività; si sopprime la disposizione che stendeva alla dichiarazione di inizio attività principi e requisiti analoghi a quelli previsti per l'autorizzazione alla diffusione radiotelevisiva; si elimina la previsione di contributi da parte di chi presenta la dichiarazione per il rimborso delle spese di istruttoria. In ultimo, la condizione 32) esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di diritto di rettifica ai telegiornali trasmessi da fornitori di servizi media a richiesta (servizi non lineari). Per quanto riguardose osservazioni si limita a segnalare, oltre quella già richiamata a tutela dei minori, l'osservazione 4) con cui si evidenzia al Governo l'esigenza, in sede di adozione del decreto ministeriale di determinazione delle quote a sostegno delle opere italiane, di prevedere una quota di sostegno finanziario superiore a quella attuale.

Carlo MONAI (IdV) fa presente che le opposizioni hanno presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*) nel quale sono evidenziate molte delle criticità emerse durante le audizioni informali, soprattutto da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e durante il dibattito svoltosi nei giorni scorsi. In particolare rileva che lo schema di decreto legislativo in oggetto appare censurabile sia per eccesso di potere nell'esercizio della delega rilasciata dal Parlamento sia per violazione dell'ordinamento comunitario; quanto al primo aspetto, fa presente che, coerentemente con il dettato costituzionale, lo schema di decreto legislativo avrebbe dovuto introdurre nel testo unico della radiotelevisione le sole modifiche resesi necessarie all'esito dell'entrata in vigore della nuova direttiva, ed al solo scopo del suo corretto recepimento nell'ordinamento interno. Osserva che le modifiche introdotte al testo unico, infatti, contrariamente a quanto indicato nella legge delega, che richiedeva le sole modifiche « opportune » al recepimento della direttiva, riguardano settori che nulla o poco hanno a che fare con l'oggetto della legge delega, ovvero, addirittura in contrasto con l'ordinamento comunitario, come ad esempio la nuova definizione di programma/palinsesto o l'abrogazione della disciplina in materia di diritti residuali. Ritiene necessario prestare la dovuta attenzione alle osservazioni puntualmente formulate dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel corso delle audizioni informali tenutesi nei giorni scorsi presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In particolare, ricorda che nel corso di tali audizioni, il Presidente Calabrò ha dichiarato che la direttiva afferma il principio che gli Stati membri dovrebbero affidare compiti di regolazione e autorizzazione a Autorità indipendenti, come caposaldo della tutela del pluralismo e della concorrenza nell'ordinamento interno degli Stati membri e che lo schema di recepimento in esame non sembra corrispondere adeguatamente alle indicazioni comunitarie.

Passando ad una breve illustrazione dello schema di decreto legislativo, riassume le disposizioni a suo giudizio maggiormente in contrasto con i principi della legge delega e con l'ordinamento comunitario sovrastante. In particolare rileva che la nuova definizione di « programma » e la definizione introdotta di « palinsesto », segnatamente riguardo alla esplicitata equivalenza tra « programmi televisivi » e « palinsesti televisivi » non trovano fondamento nella direttiva, e incidono significativamente sulla disciplina vigente. Osserva inoltre che l'esclusione delle repliche e dei programmi lineari a pagamento dalla definizione di « programma », implica uno scomputo di questi dal novero complessivo incidendo profondamente sui criteri di calcolo ai fini del tetto massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore. Quanto ai temi legati alla disciplina del web, lo schema di decreto legislativo, diversamente da quanto previsto nella direttiva, include nella definizione di servizio media audiovisivo, i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale. Ricorda che su tale disposizione ha espresso la propria preoccupazione anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare per l'impatto che essa potrebbe avere sui mercati emergenti, quali la IPTV e la web TV. Esprime la propria preoccupazione anche relativamente all'articolo 17, comma 1, lett. cc) dello schema di decreto che – modificando l'articolo 21 del vigente TU radiotelevisione – stabilisce che l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la diffusione continua in diretta o *live streaming* e su Internet o web casting, è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dall'Autorità. A tale proposito ricorda che l'Autorità ha sottolineato che quest'ultima disposizione pone il nostro Paese in una situazione unica nel mondo occidentale,

dato che solo i Paesi a regime autoritario hanno attuato interventi limitativi sulla rete.

Per quanto concerne gli affollamenti pubblicitari, rileva che il *product placement* è una delicata forma di pubblicità che potrebbe diventare dominante anche in ragione del fatto che non sono previsti tetti di affollamento pubblicitario; ritiene che si possa trattare di un elemento molto insidioso rispetto alle forme di pubblicità rivolte all'editoria e sottolinea il rischio che un consistente volume di affari si sposti dal settore della stampa a quello della televisione. Rileva inoltre che la scelta del Governo di individuare limiti di affollamento pubblicitario pari al massimo al 12 per cento, costringendo le emittenti che hanno una soglia pubblicitaria più alta a dover contrarre il proprio volume di affari fa riaffiorare l'annoso problema del conflitto di interessi in capo al Presidente del Consiglio.

Anche con riferimento al delicato tema della tutela della fascia più debole degli utenti, ovvero i minori, fa presente che lo schema di decreto legislativo presenta incongruenze e carenze che evidenziano una scarsa attenzione dei diritti e degli interessi dei minori e delle famiglie, soprattutto in relazione all'indeterminatezza della distinzione sottesa all'utilizzo dei due termini di « minori » e bambini », che rende evidente la volontà di consentire l'estensione della diffusione di messaggi pubblicitari ad una più ampia platea di utenti, ricomprendendovi anche gli adolescenti, che rappresentano senz'altro un potenziale target redditizio dal punto di vista della comunicazione commerciale. Ancora riguardo al tema dei minori e di un uso responsabile del mezzo televisivo, segnala l'assenza, nello schema di decreto legislativo, di misure atte a consentire ai genitori di avvalersi di strumenti di controllo dell'utilizzo dello strumento televisivo da parte dei minori, come ad esempio il *parental control* e la segnalazione visiva e acustica delle tipologie e dei target dei programmi. Rileva inoltre l'assenza, nello schema di decreto legislativo, della norma relativa alla programmazione automatica dei canali, che invece ritiene assai importante anche in relazione allo sviluppo del digitale. Ribadisce quindi il proprio parere contrario e chiede che vengano stralciate tutte le disposizioni che esulano dal dettato della direttiva. In conclusione evidenzia di nuovo l'esigenza che su temi essenziali per il pluralismo dell'informazione, come quelli affrontati dal provvedimento in esame, il Parlamento possa dibattere e decidere, anziché limitarsi ad esprimere un parere non vincolante.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) osserva la presenza di una certa tensione all'interno della Commissione, una tensione che ritiene più che giustificata, in quanto si sta operando una riforma di sistema fuori dalle Aule parlamentari. Ricorda come sia i relatori che i presidenti e i commissari abbiano ascoltato il dibattito e le problematiche emerse dalle audizioni e come la Commissione non possa fare a meno di registrare un conflitto come emerso nelle associazioni e nel Paese. Ritiene che sia molto grave che ci si appresti a modificare il sistema radiotelevisivo e non solo con una tale procedura. Ritiene che a suo giudizio le osservazioni apportate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbero dovuto essere accolte in precedenza in un testo. Ribadisce che il motivo del suo voto contrario è dovuto principalmente al metodo che ha portato a questo decreto, partito con un eccesso di delega. Ricorda che solo chi conosce la materia in maniera approfondita può seguire la complessità del decreto, che a suo giudizio, avrebbe avuto bisogno di tempo solo per essere studiato. Rammenta come nel provvedimento si trattino temi rilevanti non di poco conto: trasferimento di risorse, problematiche concorrenziali, libertà di espressione. Sottolinea ancora una volta che le procedure usate per giungere ad emanare questo decreto sono extracostituzionali ed extraparlamentari. Ritiene tale metodo un precedente grave e un segnale negativo per il futuro. Ricorda ai colleghi come si stia discutendo animatamente per un parere non vincolante; è chiaro che il viceministro Romani terrà

conto del parere della Commissione, ma il parere non è vincolante. Per quello che riguarda la libertà della rete afferma che non si tratta di un problema di destra o di sinistra ma di un problema di libertà di espressione che non avrebbe dovuto porre alcuna ombra di sospetto. Ritiene che la parte riguardante *Internet* andasse lasciata secondo la normativa vigente, ugualmente per i diritti connessi rimandando al regolamento dell'Autorità. Ribadisce ancora una volta che il metodo usato non può che ingenerare gravi errori. Preannuncia il voto favorevole al parere alternativo presentato dai colleghi Gentiloni e Monai, e preannuncia il voto contrario al parere della maggioranza. Auspica che sulla vicenda si operi una riflessione poiché la metodologia usata oggi giova ma un domani potrà riguardare anche chi è attualmente al Governo.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) sottolinea l'importanza del lavoro svolto in Commissione e l'interesse delle audizioni promosse nell'ambito del dibattito. Ringrazia i relatori per l'attenzione posta nella formulazione della proposta di parere, che non ritiene tuttavia condivisibile, sebbene contenga alcune condizioni che raccolgono quanto emerso dal dibattito e quanto richiesto dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare riguardo all'esigenza di concentrare sull'Autorità medesima e non sul Ministero le responsabilità dei procedimenti relativi al sistema radiotelevisivo,. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del Partito democratico alla proposta di parere dei relatori. Ritiene, quindi, utile segnalare l'importanza del regolamento relativo all'ordinamento automatico dei canali (LCN), rispetto al quale la proposta di parere dei relatori fissa puntualmente i criteri; in particolare ritiene che non sia corretto che tale ordinamento sia fissato privilegiando le emittenti nazionali, in quanto le preferenze degli utenti, che pure sono poste come criterio per effettuare tale ordine, potrebbero in tale caso essere rese vane. Rileva che nella proposta di parere presentata dai relatori non sia stato accolto quanto richiesto dalle opposizioni né in ordine al diverso trattamento dei limiti di affollamento pubblicitario per le emittenti a pagamento, né riguardo al computo dei programmi in *simulcast* e in pay per view al fine del raggiungimento del limite del 20 per cento relativo al numero complessivo di programmi dell'editore rispetto al numero complessivo dei programmi concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenti terrestri in tecnica analogica o digitale, previsto dal testo unico. A tale ultimo proposito ricorda che è in corso un'istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che sta studiando tale questione da diversi mesi.

Dà atto ai relatori che sui temi del sostegno alle opere audiovisive europee e della TV sul *web* sono stati compiuti alcuni passi avanti, che non ritiene tuttavia sufficienti. In particolare per le opere audiovisive europee fa presente che lo schema di decreto legislativo cancellava quote riservate un rapporto alla diffusione, quote di sostegno agli investimenti nonché la disciplina sui diritti residuali dettata dal regolamento dell'Autorità. Nel parere si richiede il ripristino delle quote, ma, per quanto riguarda i diritti residuali, si introducono disposizioni che impongono di riscrivere il regolamento già adottato dall'Autorità; rileva che si tratta di un regolamento fondamentale per i produttori, sul quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha lavorato per più di un anno e rispetto al quale ci sono due ricorsi pendenti da parte di due dei tre principali *broadcaster*. Quanto al *web* ritiene che sia utile ritornare alla formulazione del considerando 16) della direttiva che esclude il *web* dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva medesima. Ritiene che l'attività di *streaming* su Internet, effettuata da decine di migliaia di siti Internet, non costituisca un'attività televisiva in senso stretto e che quindi non necessiti di una autorizzazione, che, stando a quanto proposto nel parere dai relatori, continua ad essere necessaria anche se in forma di dichiarazione di inizio attività da presentare all'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni, e non più al Ministero. Auspica, infine, che il Governo non accolga la condizione 27), relativa alla società che presta il servizio pubblico radiotelevisivo, perché questo costituirebbe a suo giudizio la conferma più clamorosa dell'eccesso di delega che caratterizza lo schema di decreto legislativo in esame. Fa presente che l'accoglimento di tale condizione vanificherebbe una sentenza della Corte di Cassazione emessa lo scorso mese di gennaio, con la quale si è ribadita la natura di ente pubblico della Rai e la conseguente sottoposizione sia alla disciplina in materia di evidenza pubblica degli appalti sia al vaglio sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti. Chiede pertanto che venga espunta la condizione 27) della proposta di parere. Ribadisce infine il proprio disappunto per il metodo seguito, in quanto si è affidato surrettiziamente ad un decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria, sulle quali le Commissioni parlamentari competenti possono esprimere un parere non vincolante, una riforma organica del sistema radiotelevisivo.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) segnala il suo dissenso profondo sia sull'impostazione del decreto sia sul parere della maggioranza. Ricorda come, a suo giudizio, siano stati fatti passi indietro rispetto a quanto già dichiarato dal viceministro Romani. Ricorda come con la Condizione 22 si ristabiliscono le quote, salvo però che tutto ciò viene emanato in un decreto del Governo. Stigmatizza un metodo dove è il Governo ad emanare gli indirizzi e il Parlamento diviene inesistente. Ricorda come ci si trovi di fronte ad una riforma di sistema per decreto. Rammenta come nella scorsa legislatura vi furono i dibattiti in materia per oltre un anno, con un testo fortemente emendato. Sottolinea invece che oggi si licenzia in quindici giorni un testo che di fatto è una riforma complessiva. Ritiene ancora più grave che si parli di un rinvio al decreto ministeriale alle quote televisive. Sottolinea come tale sia norma ulteriormente restrittiva. Rammenta come al Senato siano in discussione parecchi testi sul cinema, mentre il decreto deciderà nei fatti sulle quote con un colpo di mano estremamente grave. Ricorda come per il *product placement* non sia mai stata contraria anche a un autoregolamentazione ma ritiene che qui ci si trovi di fronte a una mancanza reale di criteri, di tetti e di quote. Osserva che l'autoregolamentazione può funzionare se è fatta all'interno e in accordo con un quadro di regole precise. Ritiene che proprio per come è la struttura della televisione italiana ci si troverà di fronte ad un nuovo *far west*. Per quello che riguarda i minori ribadisce che nella giornata di ieri, il viceministro Romani ha detto cose più avanzate in merito all'estensione a tutte le televisioni dei segnali di allerta. Dichiara di non capire il perché di un passo indietro così importante. Ritiene che in tale modo si giunga alla deresponsabilizzazione di tutti i soggetti, in un oblio totale di ciò che è sancito in diversi testi dalla Carta dell'ONU a quella di Treviso. Ricorda come il viceministro ha riconosciuto le ambiguità dei termini usati bambini da una parte e minori dall'altra e come non vi siano nelle condizioni del parere omogeneità di diritti fra queste due fasce. Stigmatizza il fatto che nell'articolo 15 il divieto *product placement* valga solo per i bambini. Ribadisce che, a suo giudizio, i relatori hanno fatto passi indietro clamorosi e che tutto ciò non fa che riconfermare il preannunciato voto contrario a nome suo e dal gruppo da lei rappresentato al parere presentato dai relatori.

Roberto RAO (UdC) condivide alcune perplessità che sono state espresse. Ritiene importante partire da considerazioni positive. Giudica positivamente l'aver procrastinato il termine per la votazione e l'aver deliberato lo svolgimento di audizioni. Le molte persone e le varie associazioni competenti che sono state ascoltate ha rappresentato per le Commissioni un dato positivo anche non sufficiente. Sottolinea di aver apprezzato il comportamento dei presidenti pazienti di fronte a un provvedimento delicato e potenzialmente pericoloso. Plaude ai relatori che hanno fatto

uno sforzo enorme per poter accogliere la maggioranza delle questioni sollevate. Ritiene che su ciascun punto si sarebbe potuto incardinare un dibattito che avrebbe certamente ancora di più migliorato il testo, che è stato comunque migliorato. Ricorda comunque che ci si trova di fronte a un riforma di sistema e che l'Autorità ha bocciato un provvedimento presentato dal Governo. Ritiene che le Commissioni siano intervenute per riparare dei danni provocati dall'idea di trasformare il recepimento di una direttiva comunitaria in un provvedimento di ampio respiro, comunque viziato da eccesso di delega e passibile di infrazioni europee. Ritiene che sulle quote venga lesa la direttiva ultima dell'Autorità. Ritiene che dal punto di vista tecnico si siano sviscerate i diversi aspetti ma sottolinea che tutto si è manifestato fuori dall'Aula parlamentare e osserva che se si è giunti in così breve tempo e in sede di parere alla redazione di 31 condizioni un ampio dibattito parlamentare avrebbe garantito l'espressione di tutte posizioni e avrebbe potuto portare a un esito positivo del provvedimento. Preannuncia a titolo personale e a nome del gruppo da lui rappresentato voto contrario alla proposta di parere della maggioranza.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che la procedura seguita per l'adozione del provvedimento in esame è vincolata, trattandosi del recepimento di una direttiva comunitaria.

Jonny CROSIO (LNP), nel richiamare le osservazioni già svolte nel proprio intervento di ieri, segnala che lo schema in esame presenta alcuni profili problematici assai rilevanti. In particolare ritiene che è improprio attribuire la responsabilità editoriale per i soggetti che operano su Internet. Osserva altresì che lo schema adottato dal Governo interviene su una materia estremamente complessa e delicata quale è la disciplina delle quote di sostegno alle opere cinematografiche italiane. Ribadisce che il proprio gruppo avrebbe ritenuto più opportuno il mantenimento della disciplina in vigore, che avrebbe dovuto essere modificata soltanto attraverso un progetto di legge sottoposto all'ordinario esame parlamentare. Rispetto ai profili indicati nell'intervento di ieri e brevemente richiamati nella seduta odierna, rileva che il parere proposto dai relatori reca modifiche assai ampie e incisive del testo predisposto inizialmente dal Governo. Per questo, a nome del proprio gruppo, pur ribadendo l'opportunità che alcune tematiche siano oggetto di un confronto parlamentare nell'ambito dell'attività legislativa, preannuncia il voto favorevole alla proposta di parere formulata dai relatori.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia a nome del gruppo da lui rappresentato il voto favorevole alla proposta di parere presentata dai relatori. Ringrazia i relatori per l'ottimo lavoro svolto. Per quello che riguarda il metodo ritiene che sia stato fatto un buon utilizzo delle Commissioni parlamentari per ciò che è consentito dai regolamenti. Prende atto con soddisfazione che si è chiarito definitivamente che nessuno aveva intenzione di « mettere le mani » sul *web,* ma che si è tenuti a rispettare un obbligo imposto dal Considerando 20 della direttiva ed è per tale motivo possibile pensare ad uno stralcio totale della materia.

Per quello che riguarda i minori ritiene che siano stati fatti notevoli passi avanti e che il Governo manterrà quanto già affermato nella giornata di ieri. Ricorda come nella legge Gasparri si era privilegiato il discorso della autoregolamentazione, includendo quanto previsto dall'allora Codice tv e minori.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) riconosce l'ampia disponibilità dimostrata dal viceministro Romani, rispetto alle questioni evidenziate dai numerosi e significativi rilievi emersi dalle audizioni sul testo dello schema in esame inizialmente predisposto dal Governo. Osserva che in virtù di questa disponibilità è stato possibile pervenire ad una formulazione del parere che permette di migliorare note-

volmente l'impostazione dello schema su parecchi punti importanti. Auspica pertanto che il confronto con le associazioni e i soggetti operanti nel settore prosegua, sia nella fase di determinazione del testo del decreto legislativo che sarà adottato dal Governo in via definitiva, sia nella fase di elaborazione dei provvedimenti attuativi. Ritiene peraltro di dover osservare come anche la condizione introdotta nella proposta di parere dei relatori in relazione alla funzionalità della RAI dimostri il permanere in quella società di un atteggiamento burocratico, che impedisce di affrontare adeguatamente le sfide che le nuove tecnologie prospettano. Giudica che sia nell'interesse del Paese una riflessione approfondita su quali devono essere i compiti e le modalità di funzionamento di una società come la RAI. A suo parere infatti la RAI non è stata in grado di sviluppare una concezione adeguata di servizio pubblico e al tempo stesso si è ridotta ad una struttura burocratica priva di dinamica imprenditoriale. Ritornando allo schema di decreto legislativo in esame, ritiene che il parere presentato dai relatori rechi significativi miglioramenti del testo. Pertanto, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo PdL della IX Commissione, il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Il viceministro Paolo ROMANI, anche in relazione ad alcune sollecitazioni emerse dagli interventi della seduta odierna, assicura in primo luogo che il Governo terrà conto in modo rigoroso del lavoro svolto dalle Commissioni riunite VII e IX e del parere che le Commissioni andranno ad approvare. Al tempo stesso segnala che la proposta di parere presentata dai relatori, per alcune limitate questioni, si differenzia dalla proposta approvata nella giornata odierna dalla 8« sup »a-« reset » Commissione del Senato. In ogni caso osserva che l'impegno degli organi parlamentari competenti sui temi affrontati nello schema di decreto legislativo non si esaurisce con l'espressione del parere, dal momento che il decreto ministeriale con cui dovranno essere fissate le quote riservate alle opere italiane, sia in relazione alla diffusione sia in relazione al sostegno finanziario, sarà sottoposto all'esame delle competenti Commissioni. Per quanto attiene ai rilievi formulati in ordine alla proposta di inserire nel provvedimento in esame disposizioni relative all'ordinamento automatico dei canali in tecnica digitale terrestre, segnala che tale intervento è stato definito in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nella comunicazioni. Segnala altresì, rispetto ai rilievi del deputato Gentiloni, che tra i principi e i criteri direttivi previsti per la definizione del relativo regolamento è stata inserita la valorizzazione della programmazione delle emittenti locali di qualità e legata al territorio. Ritiene pertanto che sia stato raggiunto un appropriato bilanciamento di esigenze tra la tutela dell'emittenza locale e il rispetto delle abitudini degli utenti per quanto riguarda i canali generalisti nazionali. Osserva in ogni caso che l'assenza di un ordinamento automatico dei canali del digitale terrestre rappresenta un problema enorme e che la stessa Autorità aveva sollecitato un intervento mediante l'introduzione di una normativa primaria su cui potesse fondarsi la propria attività regolatoria.

Valentina APREA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere dei relatori, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni dei relatori (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza ed istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (atto n. 169),

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 2, capoverso articolo 1-*ter*, comma 8, dopo le parole: « o ritrasmissione di servizi di media » inserire le seguenti: « soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 4, ovvero »;

2) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole da « e che comprende » fino a « meramente incidentale » con le seguenti: « . Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera *i)* del presente articolo, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera *m)* del presente articolo. Fermo restando quanto stabilito dai considerando da 16 a 23 della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, non rientrano nella definizione di « servizio di media audiovisivo » i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse, nonché ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Non rientrano altresì nella definizione di « servizio di media audiovisivo » i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo, i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblici-

tari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna, i giochi in linea, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i servizi testuali autonomi »;

3) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera *b)*, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « che assume » con le seguenti: « cui è riconducibile »;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: « Sono escluse dalla definizione di « fornitore di servizi di media » le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi; »

4) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera *h)*, sopprimere il terzo periodo;

5) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera *q)*, dopo le parole: « il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, » inserire le seguenti: « , compresa la *pay per view*, »;

6) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, dopo le parole: « sia analogica che digitale, » inserire le seguenti: « nell'ambito di un programma, »;

7) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera *nn)*;

8) all'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 32, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-*bis*. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

1-*ter*. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 1-*bis* e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

1-*quater*. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità ai sensi del comma 1-*bis* o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 1-*ter*, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato »;

9) all'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 32, comma 2, dopo le parole: « alla giurisdizione italiana » inserire le seguenti: « rispettano la dignità umana e »;

10) all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 32-*bis*, comma 1, le parole da: « contenuti » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. »

11) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 1, dopo le parole: « dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori » inserire le seguenti: « , d'intesa con l'Autorità, »;

12) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « anche analogiche, » inserire le seguenti: « diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, »;

b) sostituire le parole: « all'inizio della trasmissione » con le seguenti: « all'inizio e nel corso della trasmissione »;

13) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana » con le seguenti: « della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, »;

b) sostituire la parola: « tecnici » con le seguenti: « tecnicamente realizzabili »;

14) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 6, dopo le parole: « anche analogiche, » inserire le seguenti: « diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, »;

15) all'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 37, comma 4, dopo la parola: « notiziari » inserire le seguenti: « televisivi »;

16) all'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 38, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

17) all'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 38, comma 7, sostituire le parole: « il 18 per cento » con le seguenti: « il 20 per cento »;

18) all'articolo 13, comma 1, capoverso articolo 39, comma 5, sostituire le parole: « di notiziari e programmi di attualità » con le seguenti: « di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico »;

19) all'articolo 14, comma 1, capoverso comma 2-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti »;

20) all'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 40-*bis*, comma 1, dopo le parole: « per i servizi di media audiovisivi, » inserire le seguenti: « in programmi sportivi e »;

21) all'articolo 15, comma 1, capoverso articolo 40-*bis*, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « che ne verifica l'attuazione »;

22) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « anche analogiche, » inserire le seguenti: « su qualsiasi piattaforma di trasmissione, »;

b) aggiungere in fine i seguenti periodi: « Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la *pay per view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte ».

23) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: « indipendentemente » fino a: « del presente comma, » con le seguenti: « su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la *pay per view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « inclusi quelli diffusi o distribuiti » con le seguenti: « inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti »;

c) al terzo periodo sostituire le parole: « di cui al presente comma » con le seguenti: « di cui al primo periodo »;

d) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. »;

e) all'ultimo periodo sostituire le parole da: « da emanarsi » fino a: « del presente decreto » con le seguenti: « da emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, »;

f) al medesimo periodo, sostituire le parole: « della quota indicata » con le seguenti: « delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e »;

24) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-*bis*. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri

per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma. »;

25) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 5, sopprimere le parole da: « con l'eccezione » sino alla fine del comma;

26) all'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-*bis*. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto »

27) dopo l'articolo 16, inserire il seguente: « Art. 16-*bis* – (Norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in materia di disciplina della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa) – 1. Il comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si interpreta nel senso che, per quanto non sia diversamente previsto dal testo unico di cui al medesimo decreto legislativo, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità propria e dei propri amministratori, sindaci e dipendenti, è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria. »;

28) all'articolo 17, comma 1, lettera *aa)*, dopo le parole: « servizi di media audiovisivi » inserire la seguente: « lineari »;

29) all'articolo 17, comma 1, lettera *cc)*, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « servizi media audiovisivi » con le seguenti: « servizi di media audiovisivi lineari »;

b) sostituire le parole da: « dopo le parole » fino alla fine della lettera con le seguenti: « è inserito in fine il seguente comma: « 1-*bis*. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2010 » »;

30) all'articolo 17, comma 1, lettera *ee)*, capoverso articolo 22-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sostituire le parole da: « al Ministero » fino alla fine del periodo con le seguenti: « all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dall'Autorità stessa con proprio regolamento »;

b) sopprimere l'ultimo periodo;

31) all'articolo 17, comma 1, lettera *ee)*, capoverso articolo 22-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività »;

32) all'articolo 17, comma 1, lettera *qq)*, capoverso articolo 32-quinquies, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « , inclusi quelli trasmessi dai fornitori di servizi di media a richiesta, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « di servizi di media audiovisivi » inserire la seguente: « lineari »;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 2, si evidenzia l'opportunità di prevedere, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, l'obbligo per quest'ultima di identificare i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso del programma;

2) con riferimento all'articolo 10, comma 2, capoverso articolo 36-*bis*, comma 2, si evidenzia l'opportunità di sopprimere le parole da: « , relative a prodotti alimentari » fino alla fine del comma;

3) con riferimento all'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 37, si evidenzia l'opportunità di recuperare la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 37 del vigente testo unico della radiotelevisione, in base alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie »;

4) con riferimento alla determinazione della quota di sostegno alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, si evidenzia l'opportunità che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 3, si individui una quota di sostegno maggiore di quella attualmente prevista;

nonché, per quanto concerne il coordinamento formale del testo, con le seguenti ulteriori condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: « soppresso » con la seguente: « abrogato »;

2) all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: « e dei valori dello sport »;

3) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 3, sostituire le parole: « dal comma 1 » con le seguenti: « dai commi 1 e 2 »;

4) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 6, aggiungere in fine le parole: « , e successive modificazioni. »;

5) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 8, sostituire le parole: « con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali » con le seguenti: « con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute »;

6) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 10, sostituire le parole: « a produzioni » con le seguenti: « produzioni »;

7) all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 34, comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la parola da: »adotta » fino a « dall'entrata in vigore » con le seguenti: « stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5 »;

b) sostituire le parole: « dalla sua adozione » con le seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità »;

8) all'articolo 10, comma 2, capoverso articolo 36-*bis*, comma 2, sostituire le parole: « il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » con le seguenti: « il Ministero della salute »;

9) all'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 38, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « da parte delle emittenti » inserire le seguenti: « radiofoniche e televisive »;

b) dopo le parole: « fermi restando » inserire le seguenti: « per le emittenti televisive »;

10) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, sostituire le parole: « Articolo 16 » con le seguenti: « Articolo 44 »;

11) all'articolo 16, comma 1, capoverso articolo 44, comma 6, sostituire le parole: « nonché tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 40-*bis* » con le seguenti: « fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-*bis* »;

12) all'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, sostituire le parole: « lettera a), dopo la parola « radiotelevisivo » sono aggiunte le seguenti: « , dei servizi di media a richiesta » » con le seguenti: « la parola: « radiotelevisivo » è sostituita con le seguenti: « dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia »; alla lettera *a)*, le parole « mercato radiotelevisivo » sono sostituite con le seguenti: « sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia »; »;

13) all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera *pp)*;

14) all'articolo 17, comma 1, lettera *tt)*, capoverso articolo 35-bis, comma 1, sostituire le parole: « con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive » con le seguenti: « con il Ministro per la gioventù »;

15) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: « entro 180 giorni » inserire le seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

Le Commissioni Riunite VII e IX,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in oggetto appare censurabile sotto un duplice rilevante profilo: per eccesso di potere nell'esercizio della delega rilasciata dal Parlamento e per violazione dell'ordinamento comunitario soprastante;

quanto al primo aspetto, occorre preliminarmente ricordare che, in deroga al principio generale ex articolo 70 Cost., che riserva al Parlamento la funzione legislativa, l'articolo 76 Cost. stabilisce che « l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Nel caso dello schema di decreto legislativo in esame, la definizione dell'oggetto è chiaramente individuata, nella legge delega (articolo 26, legge 7 luglio 2009, n. 88) « *nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/ 65/CE* ». Dunque, il decreto legislativo, per non deviare dal percorso disegnato nella Costituzione e per restare nell'alveo delle indicazioni fornite nella legge delega, avrebbe dovuto introdurre nel D.Lgs. 31 luglio 2005, Testo Unico radiotelevisione le sole modifiche resesi necessarie all'esito dell'entrata in vigore della nuova direttiva, ed al solo scopo del suo corretto recepimento nell'ordinamento interno. Tale limite appare, invece, sistematicamente violato;

le modifiche introdotte al T.U. radiotelevisione infatti, contrariamente a quanto indicato nella legge delega, che richiedeva le sole modifiche « opportune » al recepimento della direttiva, riguardano settori che nulla o poco hanno a che fare con l'oggetto della legge delega (è il caso, ad esempio, dei temi relativi alla disciplina dell'internet, alla nuova disciplina del prodotto europeo e dei produttori indipendenti, alla materia del diritto d'autore), ovvero, addirittura in contrasto con l'ordinamento comunitario (come ad esempio la nuova definizione di programma/palinsesto o l'abrogazione della disciplina in materia di diritti residuali);

strettamente intrecciato al tema dell'eccesso di potere nell'esercizio della delega è quello relativo ai profili di violazione del diritto comunitario. A questo riguardo sarebbe sufficiente, per giustificare un passo indietro da parte del Go-

verno riguardo a molti contenuti dello schema di decreto legislativo, prestare la dovuta attenzione alle osservazioni puntualmente formulate dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel corso delle audizioni informali tenutesi nei giorni scorsi presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In particolare, nel corso di tali audizioni il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha così esordito: « la Direttiva afferma il principio che gli Stati membri dovrebbero affidare compiti di regolazione e autorizzazione a Autorità indipendenti. L'indipendenza dell'Autorità a cui vengono affidati i compiti di regolazione si pone infatti come un caposaldo della tutela del pluralismo e della concorrenza nell'ordinamento interno degli Stati membri. Ebbene, dirò subito che lo schema di recepimento oggi all'esame del Parlamento non appare corrispondere adeguatamente a queste indicazioni comunitarie ». Non in linea con il pertinente quadro giuridico comunitario a giudizio dell'Autorità di regolamentazione del settore, sono, tra gli altri, il conferimento di poteri autorizzatori all'Esecutivo; la scelta effettuata a favore della sola autoregolamentazione nella disciplina del *product placement* ed in tema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato nell'ambito della disciplina posta a tutela dei minori; l'omesso conferimento di poteri regolamentari all'Autorità per quanto riguarda la disciplina di dettaglio delle nuove disposizioni in materia di pubblicità; la definizione di autopromozione; l'attribuzione di competenze regolamentari all'Esecutivo in materia di tutela del prodotto europeo; l'eliminazione della disciplina legislativa in materia di diritti residuali.

considerato che:

particolare attenzione, in seno alla valutazione più complessiva dei profili di contrasto dello schema di decreto legislativo con l'ordinamento comunitario, merita la sistematica sottrazione di poteri regolamentari e autorizzatori compiuta nei riguardi dell'Autorità di settore. Quanto al profilo regolamentare, come abbiamo visto, si tratta di una circostanza che coinvolge tutti i più rilevanti campi di intervento dell'Autorità (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo). Quanto al tema delle autorizzazioni, non si può, ancora una volta, che convenire con le osservazioni formulate dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione il quale, muovendo dalla premessa dell'esistenza di un quadro normativo comune per tutti i servizi di media audiovisivi, su qualunque piattaforma trasmissiva diffusi, interroga il legislatore sulla opportunità di avere anche nell'ordinamento interno una disciplina omogenea. « Trattandosi di attività tecnica di rilevante impatto sul pluralismo e che non presuppone alcun margine di discrezionalità amministrativa – osserva il Presidente Agcom – sottopongo alla vostra attenzione se non sia più appropriato, ed in linea con l'aquis comunitario, che tutti i titoli abilitativi a diffondere contenuti radiotelevisivi sulle diverse piattaforme vengano rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »;

osservato che:

nel dettaglio delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, si riassumono i punti principali di contrasto con i principi della legge delega e con l'ordinamento comunitario sovrastante:

in tema di nuova definizione di « programma »,articolo 4, comma 1, lett. e dello schema di decreto legislativo in oggetto, e la definizione introdotta ex novo di « palinsesto « (articolo 4, comma 1, lett. g), con la esplicitata equivalenza tra « programmi televisivi » e « palinsesti televisivi » (articolo 4, comma 1, lett. h), non trovano fondamento alcuno nella nuova direttiva, e ciononostante innovano profondamente la disciplina interna previgente. In particolare, con la esclusione dalla definizione di « programma », dei programmi che consistono nella « trasmissione differita dello stesso palinsesto » e dei programmi lineari a pagamento, si determina un chiaro con-

trasto con la direttiva UE e con la giurisprudenza comunitaria (sentenza Mediakabel, causa C-89/04 2 giugno 2005) dal momento che si determina, su tali tipologie di programmi, un effetto di disapplicazione dell'intero corpus di regole comunitarie previsto nel settore televisivo (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo, rettifica, ecc.). Peraltro, l'esclusione dalla nozione di programma di questa tipologia di contenuti ha conseguenze profonde sui criteri di calcolo ai fini del tetto al numero massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore (articolo 43, comma 8 del T.U. radiotelevisione), con evidenti effetti di allentamento dei vincoli pro-pluralismo e pro-concorrenziali stabiliti dal legislatore nel 2004 e con immediate conseguenze di disarticolazione dell'istruttoria (in corso) avviata da Agcom ai fini della verifica dei limiti al numero massimo di programmi ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs 31 luglio, 2005, T.U. radiotelevisione. Si tratta di circostanze chiaramente messe in luce dalla stessa Autorità di settore nel corso della richiamata audizione del suo Presidente.

in materia di tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, le disposizioni contenute nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, e l'abrogazione che ne consegue degli articoli 6 e 44 del vigente T.U. radiotelevisione, sono altrettanto censurabili sia sotto il profilo dell'eccesso di delega che sotto il profilo del contrasto col diritto comunitario. In particolare, come ancora una volta sottolineato dalla stessa Autorità di settore, il recepimento della direttiva non giustifica in alcun modo lo spostamento in capo al Ministero delle competenze regolamentari in tema di investimenti in opere europee, per quanto concerne i servizi lineari. È necessario che tali competenze restino attribuite ad Agcom. Al tempo stesso, per dirla ancora una volta con le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, « non trovano giustificazione né la riduzione della quota di investimenti in produzioni indipendenti stabilita in capo a RAI, né la sostanziale penalizzazione del cinema italiano, per il quale non è più prevista una sottoquota di garanzia ». Infine, anche la soppressione della disciplina in materia di diritti residuali contraddice lo spirito e la lettera della direttiva, all'interno della quale la definizione di produttori indipendenti presuppone pacificamente l'esistenza della tutela dei diritti derivati, e a tal fine suggerisce una più precisa individuazione dei relativi beneficiari, laddove lo schema di decreto legislativo, al contrario, abolisce l'intera disciplina in materia, « pur in mancanza – riportiamo di nuovo dall'audizione Agcom – di elementi innovativi da parte della direttiva che possano giustificare un intervento di tal tipo »;

sui temi legati alla disciplina del web, diversamente da quanto previsto nella Direttiva, l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo in oggetto include nella definizione di servizio media audiovisivo « *i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale [...]* ». Tale previsione comporta l'estensione degli obblighi contenuti nello schema di recepimento anche a tutti i servizi che forniscono immagine tramite Internet. Ancora una volta vogliamo richiamare le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione: « c'è il rischio di una estensione degli obblighi contenuti nello schema di decreto a tutti i servizi che forniscono immagini tramite internet, con conseguente impatto sui mercati emergenti quali la IPTV e la web TV. Cosa che risulterebbe anche in potenziale contrasto con la nuova disciplina comunitaria sulle comunicazioni elettroniche che richiede l'adozione di un approccio estremamente cauto nei confronti dei mercati emergenti, prediligendo una assenza di regolamentazione piuttosto che l'imposizione di obblighi che ne pregiudichino lo sviluppo, i quali, tra l'altro, non possono essere imposti se non a seguito di un'approfondita analisi, svolta dall'Autorità, sulle caratteristiche dei mercati » . Desta

preoccupazioni ancora maggiori l'articolo 17, comma 1, lett. cc) dello schema di decreto che – modificando l'articolo 21 del vigente TU radiotelevisione – stabilisce che « l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo , ivi inclusa *la diffusione continua in diretta o live streaming e su Internet o web casting,* è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dall'Autorità ». Come apoditticamente sottolineato in audizione dall'Autorità, una disposizione siffatta « pone il nostro paese in una situazione unica nel mondo occidentale ». E perché non sussistano equivoci sull'opinione dell'Autorità di settore, il suo Presidente ha aggiunto al riguardo che « solo i paesi a regime autoritario hanno attuato interventi limitativi sulla rete ».

La sostanziale equiparazione tra le modalità di funzionamento di un sito web e quelle dei canali televisivi determina una pesante violazione delle norme contenute nella c.d. « Direttiva sul commercio elettronico » n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 la quale, ad esempio, vieta agli Stati membri di imporre ai servizi della società dell'informazione regimi di autorizzazione speciali e quindi l'assoggettamento dell'apertura di un sito web ad un qualsiasi procedimento di autorizzazione. Inoltre, in forza della direttiva sul commercio elettronico, l'attività del c.d. *''hosting service provider'*, ovvero del sito che ospita contenuti generati da terzi, deve essere tenuta distinta da quella di un canale televisivo che sceglie meticolosamente cosa trasmettere ai suoi spettatori: spettatori che a loro volta non possono essere paragonati agli utenti di Internet, i quali fruiscono dei contenuti del web, ma possono anche caricare contenuti sul web stesso. Inoltre, il contenuto della direttiva 2007/65/CE – di cui lo schema di decreto in esame costituisce attuazione – stabilisce chiaramente al Considerando n. 16 che essa dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico.

Inoltre, sempre sotto il profilo della violazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercio elettronico si segnala che, lo schema di decreto in esame, con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sembrerebbe far rientrare nella definizione di « operatore di rete » anche i Provider e le loro infrastrutture di rete e allo stesso tempo stabilire che potrebbero adottarsi forme di filtraggio a carico dei Provider stessi. Una tale ambiguità interpretativa comporterebbe una violazione della già citata Direttiva sul Commercio Elettronico che esonera da qualsiasi responsabilità i provider-trasportatori, ovvero gli intermediari che hanno un ruolo passivo, nella misura in cui provvedono semplicemente al « trasporto » di informazioni provenienti da terzi. Inoltre si sottolinea, come anche rilevato da Associazioni di categoria quali (Assoprovider-AssociazioneProvider Indipendenti), che in una rete Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP), il filtraggio attuato « nei nodi intermedi »è impossibile da realizzare e che qualsiasi strumento di analisi del traffico (*deep packet inspection*) per quanto sofisticato e costoso, può essere facilmente eluso se sorgente e destinatario della comunicazione lo desiderano. Ignorare questo aspetto ed ostinarsi sul filtraggio attuato dai provider significa solo rimandare a chissà quando la soluzione dei problemi derivanti dalle violazioni di legge compiute su internet e al contempo innalzare la barriera economica di ingresso rendendola un'attività esercitabile solo da una ristretta oligarchia finanziaria. Ne consegue, pertanto, una chiara inesigibilità tecnica del comma 3 dell'articolo 8 dello schema di decreto;

per quanto concerne gli affollamenti pubblicitari, l'attuale testo dell'articolo 38 del TU radiotelevisione, in materia di affollamenti pubblicitari orari in capo alle tv nazionali, non distingue tra emittenti free e emittenti *pay*. La nuova direttiva non fornisce al riguardo alcuna indi-

cazione. Lo schema di decreto interviene in materia lasciando inalterati i limiti stabiliti per la televisione in chiaro e prevedendo invece tetti più restrittivi (attraverso un meccanismo a decalage progressivo nell'arco di un triennio) per la pubblicità sulle emittenti a pagamento. Ora, è ben vero (come ricorda anche il Presidente i dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione in audizione) che l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva prevede la nota clausola di restrittività, attribuendo al Paese membro facoltà di imporre norme più rigorose e particolareggiate. Tuttavia, è altresì evidente, che tale facoltà deve essere esercitata in conformità ai principi comunitari generali. Al riguardo si rammenta che il considerando articolo 6 della stessa direttiva, richiede che « per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d'accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi ». Tali indicazioni non possono non trovare in concreto applicazione sia con riferimento al confronto competitivo tra i diversi mercati nazionali, sia in particolare con riferimento a ciascun mercato interno. Al contrario, la misura proposta, nel distinguere il trattamento riservato agli operatori *pay* rispetto agli operatori free, è suscettibile di indebolire la posizione di mercato dei pochi e deboli produttori indipendenti operanti su piattaforme televisive a pagamento, oltre che di rafforzare la posizione dominante dell'operatore *incumbent* sul mercato pubblicitario televisivo nazionale, con un conseguente chiaro pregiudizio dei principi del mercato interno, come la libertà di concorrenza e la parità di trattamento.

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 15, reca, inoltre, la disciplina del c.d. « product placement », ovvero « l'inserimento di prodotti ». A tal fine si individuano i programmi nei quali, sia consentito detto inserimento (opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi di intrattenimento leggero con esclusione di quelli per bambini) senza tuttavia prevedere, come rilevato anche nel corso delle audizioni svoltesi presso le Commissioni VII (Cultura e Istruzione) e IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, alcun limite di tempo e/o di numero degli inserimenti, limitandosi a stabilire che i produttori, le emittenti anche analogiche, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottino, con procedure di autoregolamentazione, una disciplina applicativa dei principi enunciati dallo stesso articolo 15 in materia di trasparenza e di requisiti dei programmi in cui inserire in prodotti. A questo proposito è stato osservato dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) che il Parlamento, tra i criteri direttivi della delega al Governo, ha indicato l'opportunità di ammettere e conseguentemente, di disciplinare l'inserimento di prodotti nei programmi nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dalla Direttiva in via di recepimento. La fondatezza di tali preoccupazioni ha consigliato allo stesso regolatore comunitario di vietare, in linea di principio, l'inserimento dei prodotti nei programmi (« È vietato l'inserimento di prodotti » – paragrafo 1 dell'articolo 3-*octies* della direttiva) per poi prevedere, fissando alcune precise prescrizioni e condizioni, la possibilità di derogare a tale divieto limitatamente alle sole « opere cinematografiche, ai film e alle serie di prodotti per i servizi media audiovisivi, ai programmi sportivi e ai programmi di intrattenimento leggero » paragrafo 2 dello stesso articolo 3-*octies* della Direttiva), cedendo così a comprensibili ragioni economiche di mercato « internazionale »;

lo schema di decreto in esame, dunque, avrebbe dovuto prevedere le necessarie disposizioni al fine di garantire l'osservanza di tutte le condizioni e i divieti previsti dalla direttiva comunitaria in materia di *product placement* e più in parti-

colare avrebbe dovuto assicurare il rispetto non solo di tutte le condizioni e i divieti previsti dal citato articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della Direttiva (come per altro espressamente indicato dalla legge delega), ma anche tutte le norme previste dalla stessa Direttiva in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, ovvero le disposizioni di cui agli articoli 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*sexies*, 3-*septies* e 3-*novies* della Direttiva in oggetto e le norme contenute nei capitoli IV e V della direttiva madre (Direttiva 89/552/CEE).

Anche con riferimento al delicato tema della tutela della fascia più debole degli utenti, ovvero i minori, lo schema di decreto legislativo presenta incongruenze e carenze che evidenziano una scarsa attenzione dei diritti e degli interessi dei minori e delle famiglie. In particolare si evidenzia il non casuale ricorso a differenti termini per indicare i destinatari di misure di salvaguardia previste dagli articoli 9 e 15, laddove nel primo, relativamente alla trasmissione di programmi di particolare contenuto, si fa riferimento alla categoria dei « minori », mentre nel secondo, riguardante la possibilità di inserire prodotti nel corso di programmi televisivi (cosiddetto *product placement*), ci si limita a prevederne l'esclusione solo nei confronti dei « bambini ». A parte l'indeterminatezza della distinzione sottesa all'utilizzo dei due termini di « minori » e bambini », appare evidente la volontà di consentire l'estensione della diffusione di messaggi pubblicitari ad una più ampia platea di utenti, ricomprendendovi anche gli adolescenti, che rappresentano senz'altro un potenziale target redditizio dal punto di vista della comunicazione commerciale;

Ancora riguardo al tema dei minori e di un uso responsabile del mezzo televisivo, si segnala l'assenza nello schema di decreto legislativo in oggetto di misure atte a consentire ai genitori di avvalersi di strumenti di controllo dell'utilizzo dello strumento televisivo da parte dei minori, come ad esempio il *parental control* e la segnalazione visiva e acustica delle tipologie e dei target dei programmi;

La necessità di dotare i giovani di strumenti critici di approccio e conoscenza della funzione, dell'uso e del senso dei mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo al mezzo televisivo, è questione che ancora una volta non trova riscontro nel provvedimento in oggetto né, tanto meno, nel complesso della politica formativa proposta dall'attuale Governo;

inoltre, il Presidente dell'Autorità Garante per le Comunicazioni, dopo aver messo in luce come lo schema di decreto in esame contenga numerose disposizioni che confliggono palesemente con la normativa nazionale e le normativa comunitaria, ha inoltre segnalato l'opportunità di prevedere nel decreto legislativo in esame una norma di rango primario relativa all'ordinamento automatico dei programmi. L'ordinamento automatico è direttamente legato alla possibilità dei cittadini (più volte richiamata dalla Direttiva) di fruire di contenuti innovativi della programmazione digitale. La norma potrebbe affidare all'Autorità il compito di predisporre un piano per la numerazione automatica dei programmi, in particolare per il digitale terrestre. Come è noto l'anarchia in tema di numerazione automatica sta provocando disagi ai cittadini nelle zone dove è avvenuto il passaggio al digitale. L'autorità Garante per le comunicazioni sta intervenendo ma manca un consolidamento del potere di intervento nella normativa primaria.

In conclusione, considerato che:

quanto alla disciplina dell'Internet, si propone, in sintonia con l'approccio suggerito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lo stralcio dell'intera materia, al fine di maturare « *un'autonoma riflessione legislativa a tutto campo* » (Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione) idonea ad assicurare il coordinamento con le diverse direttive che disciplinano la materia, a cominciare dalla direttiva sul commercio elettronico. Un analogo approccio si propone con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto in tema di diritto d'autore. Qui, l'approccio proposto dal Governo si basa

ancora sulla legge n. 633 del 1941, di difficile applicazione nel contesto di evoluzione tecnologica che caratterizza il mercato dei contenuti digitali. Ciò che oggi si richiede, è invece un *modus operandi* che contemperi il diritto degli autori ad essere tutelati col diritto degli utenti all'accesso alla rete ed ai contenuti digitali. Al riguardo, appare opportuno avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati, ma soprattutto, come suggerito dall'Agcom, promuovere un approccio transnazionale alla disciplina del web.

quanto alla tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, si propone, in analogia a quanto richiesto compattamente dal mondo autoriale e delle produzioni, ed a quanto sostenuto dallo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di lasciare immutato l'attuale assetto legislativo, conferendo semmai delega all'Autorità di settore, sulla base di ulteriori principi e criteri direttivi, a disciplinare ulteriormente la materia con propri regolamenti;

anche in tema di affollamenti pubblicitari e di definizione di programma televisivo si chiede di lasciare immutato il vigente ordinamento;

esprimono

PARERE CONTRARIO

Gentiloni Silveri, Monai, Rao, De Biasi, Meta, Giulietti, Nicco, Ghizzoni, Zazzera, Bachelet, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Compagnon, Coscia, De Pasquale, De Torre, Fiano, Ginefra, Laratta, Levi, Lolli, Lovelli, Martino, Mazzarella, Melandri, Mereu, Merlo, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Sarubbi, Tullo e Velo.